

DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese)

Sommario

1) FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

2) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE SPECIFICHE PER CIASCUNA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

3) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE, COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE

3.1) OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE

3.2) Definizione di spesa di personale

4) DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DAL COMUNE

4.1. Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca-pubblicità;

4.2. Spese per missioni;

4.3. Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza;

4.4. Divieto di sponsorizzazioni;

4.5. Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

4.6. Spese di formazione;

4.7. Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza;

4.8. Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società;

4.9. Costi organi societari;

5) VIGILANZA E CONTROLLO

6) DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 19 "**Gestione del personale**" del D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ai commi 5, 6 e 7, prevede quanto segue:

*<<5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, **obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.***

1. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

2. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>.

Paragr. 1) **FINALITÀ' E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'evoluzione del quadro normativo impone per tutte le società controllate limiti, non già di mera riduzione delle spese di personale, ma di contenimento della più ampia categoria delle "**spese di funzionamento**" da attuarsi mediante provvedimenti deliberati dall'Amministrazione pubblica controllante.

Le Amministrazioni pubbliche, quindi devono definire gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle società a controllo pubblico, che sono chiamate a loro volta a rispettare le direttive mediante propri provvedimenti da recepire ove possibile anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Ai comuni competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, e per tali finalità esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono identificati **gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale**, delle società controllate dal Comune, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 175/2016 (di seguito anche TUSP), **con decorrenza dall'esercizio 2024 [2026]** fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia.

Il presente atto di indirizzo, come sopra evidenziato, fornisce specifiche **direttive relative alle spese per il personale e alle altre spese di funzionamento delle società controllate dai comuni**, da osservarsi nel quadro degli obiettivi di contenimento del complesso delle spese di funzionamento ivi stabiliti.

Paragr. 2) **DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE SPECIFICHE PER LA SOCIETÀ' CONTROLLATA S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese)**

I Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, detengono, la partecipazione pubblica locale totale della Società **S.A.N.B. S.p.A. (Servizi Ambientali per il Nord Barese)**. Per questa Società l'**art.23** dello Statuto sociale adeguato alle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 18 dicembre 2019, giusta Verbale Rep.n.6968 Racc. 4872 del 15.01.2020, a rogito del dott. F. Capozza, Notaio in Corato (Bari), e, successivamente modificato con Verbale di Assemblea Straordinaria della S.A.N.B. S.p.A., in data 10.09.2020, redatto dal medesimo Notaio, (Repertorio n.7588 Raccolta n.5286, registrato a Bari il 15.09.2020 al n. 32347/1T) e, da ultimo, con Verbale di Assemblea Straordinaria in data 1° agosto 2023, redatto dallo stesso Notaio, prevede che «**1.La Società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto. 2.Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste nel comma quarto dell'art.16 del presente statuto, può impartire indicazioni vincolanti all'organo amministrativo in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e alla adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati. In particolare la assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni** che: **f) esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il conferimento delle seguenti attività:**

*definizione della pianta organica e sue variazioni;
svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;
nomina e revoca di dirigenti ...».*

Il citato art. 16, comma 4, ultimo periodo, dello Statuto, prevede che *“Per le decisioni di cui all'art.23del presente Statuto demandate all'Assemblea, la stessa è costituita sia in prima convocazione che per le convocazioni successive con l'intervento di tutti i soci e delibera all'unanimità”.*

La Società, a seguito della ricapitalizzazione e della revoca dello stato di liquidazione decise dall'Assemblea straordinaria dei soci durante la predetta seduta del 18 dicembre 2019, giusta il richiamato verbale, ha avviato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dal 1° agosto 2020.

L'Assemblea dei soci, nella seduta del 22.12.2020, **ha approvato le “piante organiche e il fabbisogno del personale per i Comuni attualmente serviti” (Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Ter-lizzi), che di seguito si illustrano, da cui emergeva il fabbisogno di n. 79 operatori per attività di spazzamento.**



1 / 1



54,5%



Pianta Organica

Numero	Qualifica	Livello	Centro Direzionale	Bitonto	Corato	Molfetta	Ruvo di Puglia	Terlizzi	Situazione al 31/10/2020	Scoperture
3	Dirigenti	D	3						3	0
1	Quadro	Q	1						1	0
3	Impiegati tecnici e amministrativi	8	3						3	0
8	Impiegati tecnici e amministrativi	7	8						8	0
2	Impiegati tecnici e amministrativi	6	2						2	0
5	Responsabile Servizio	6		2		2		1	5	0
5	Impiegati tecnici e amministrativi	5	4					1	5	0
3	Coordinatore	5				1	1	1	3	0
5	Impiegati tecnici e amministrativi	4	4				1		5	0
11	Coordinatore	4		3	3	4	1		11	0
68	Autisti	4		12	7	37	8	4	68	0
103	Operatori	3		21	24	40	13	5	103	0
66	Operatori	2		27		21	10	8	66	0
50	Operatori	1		21	24			5	0	50
29	Operatori	J		3	15			11	0	29
362			25	89	73	105	34	36	283	79

02/11/20

Il CCNL applicato al personale dipendente della SANB SpA è il **CCNL Servizi Ambientali 10.07.2016 UTILITALIA**. L'Assemblea dei soci, nella seduta del 30.03.2021, ha approvato il bandodi selezione pubblica, per titoli ed esami, rivolta a candidati dell'uno o dell'altro sesso, per l'eventuale assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 79 operatori da impiegare in attività di **spazza- mento, raccolta rifiuti, anche con modalità porta a porta e/o anche meccanizzata al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici, tutela e decoro del territorio, per mansioni esecutive af- ferenti tale area operativa, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente B, comprese mansioni di vuotatura cestini, raccolta fo- glie e movimentazione sacchi, contenitori anche carrellati e carichi in genere.**

L'Assemblea Ordinaria dei soci, nella seduta del 3.11.2022, ha deliberato, tra l'altro:

- di autorizzare l'Organo amministrativo **all'utilizzo della vigente graduatoria redatta all'esito della recente selezione pubblica per l'assunzione di operatori, a mezzo dello scorrimento della stessa, per la copertura dei posti vacanti**, entro i limiti del fabbisogno stabile di personale da adibire ai servizi operativi;

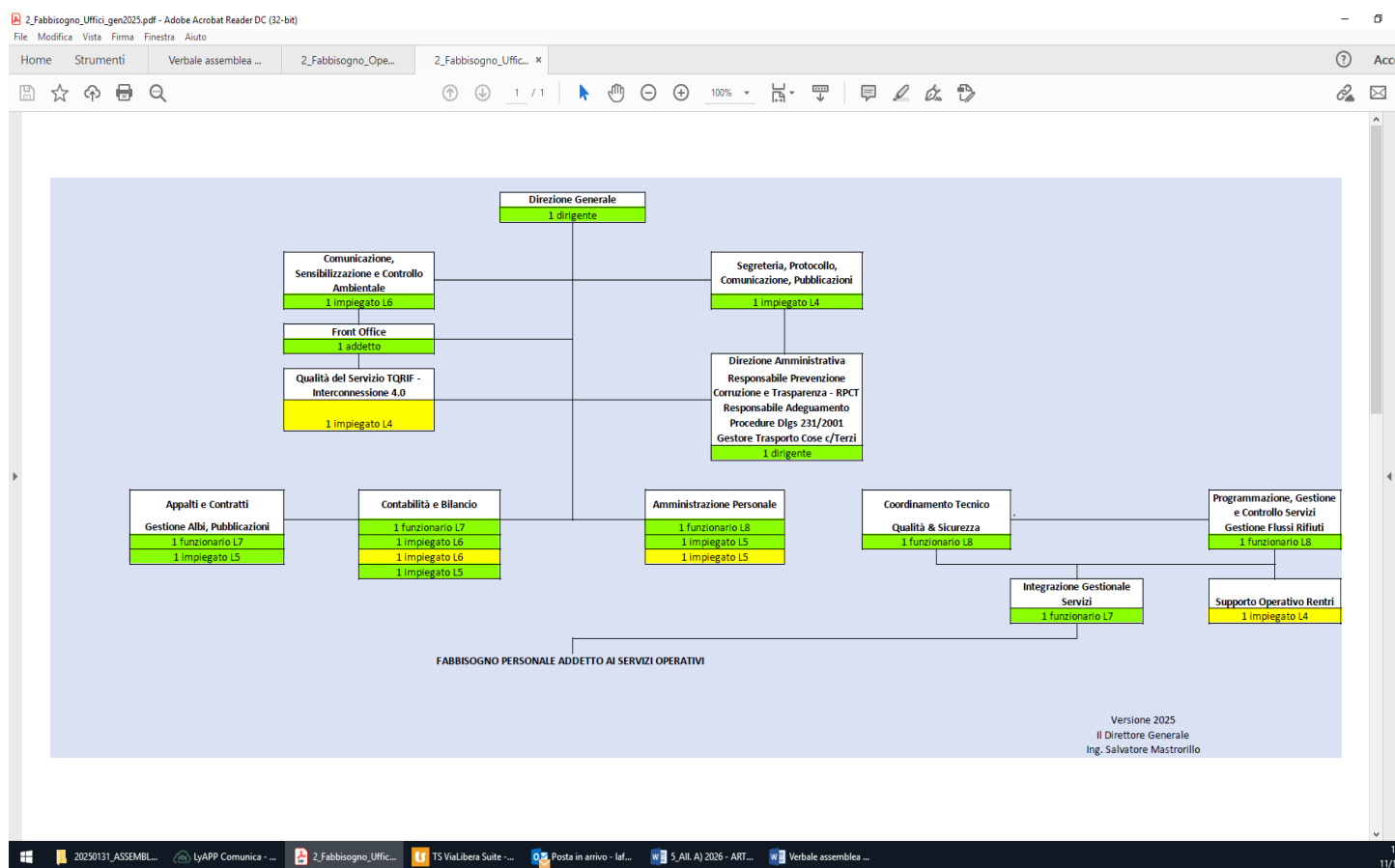
- di prendere atto **dell'ulteriore fabbisogno di personale dell'area amministrativa**, nella misura

rappresentata in assemblea degli azionisti e come risultante dalla relazione redatta dal Direttore Generale allegata all'avviso di convocazione, autorizzando l'Organo amministrativo **all'avvio della procedura finalizzata al reclutamento di n. 4 unità a supporto degli uffici amministrativi**, secondo le indicazioni della predetta relazione dell'Ufficio di Direzione Generale, da immettere in servizio all'esito delle stesse procedure, previa verifica della compatibilità economico-finanziaria in fase di immissione in servizio.

L'Assemblea stessa, nella seduta del 28.03.2022, ha approvato la proposta di **riconoscimento del buono pasto** limitatamente ai casi di: **1) orario di lavoro giornaliero spezzato** ovvero con interruzione non superiore ad un'ora – concomitante con il tempo normalmente destinato alla consumazione dei pasti (arco temporale dalle 13 alle 15) e rientro in servizio (per lavoro ordinario o straordinario) che comporti una durata complessiva della prestazione giornaliera non inferiore ad otto ore; **2) prolungamento autorizzato del normale turno di lavoro per almeno due ore** tale da coprire il tempo normalmente destinato al consumo dei pasti (arco temporale dalle 13 alle 15 o dalle 19 alle 21).

Le suddette casistiche riguardano sia il personale alle dirette dipendenze Sanb che quello in somministrazione. **Il taglio unitario del singolo buono individuato ammonta ad euro 5.00**; tale taglio unitario consente l'applicazione del regime di favore in esenzione fiscale e contributiva per il personale dipendente interessato, oltre alla completa deducibilità fiscale del costo per l'azienda. Il Costo annuale previsto in corrispondenza delle ricorrenze individuate e sintetizzate nel prospetto incluso nella cartella inviata agli azionisti in allegato all'avviso di convocazione, è pari ad euro 36.000 circa. Tale maggior costo trova capienza nel tasso di incremento del costo del personale applicato in sede di budget.

In data 31 gennaio 2025 l'assemblea degli azionisti deliberava l'adeguamento del fabbisogno del personale in base alle seguenti risultanze, rispettivamente per l'area Direzionale ed amministrativa e per l'area tecnico operativa.



2_Fabbisogno_Operativi+Preposti_gen2025.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Modifica Vista Firma Finestra Aiuto

Home Strumenti Verbale assemblea ... 2_Fabbisogno_Ope...

1 / 1 141%

FABBISOGNO PERSONALE TECNICO - OPERATIVO

	QUALIFICA LIVELLO	IMPIEGATO TECNICO 6°	RESPONSABILE SERVIZIO 6°	IMPIEGATO TECNICO 5°	IMPIEGATO TECNICO 4°	COORDINATORE ISPETTORE 5°	CAPOSQUADRA 4°	AUTISTA 4°	AUTISTA 3°	ADDETTO 3°	OPERATORE CONDUTTORE 3°	OPERATORE J - 1 - 2	TOTALI
BITONTO	SITUAZ. ATTUALE	0	1	0	0	1	2	4	3	0	31	54	96
	FABBISOGNO	0	1	0	2	2	4	5	2	0	28	64	108
	SCOPERTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12
CORATO	SITUAZ. ATTUALE	0	0	0	0	2	0	2	3	0	9	54	70
	FABBISOGNO	0	0	0	0	2	0	6	2	1	9	55	75
	SCOPERTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
RUVO DI PUGLIA	SITUAZ. ATTUALE	0	0	0	0	1	2	4	0	0	8	20	35
	FABBISOGNO	0	0	0	0	1	4	2	2	0	8	22	39
	SCOPERTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
TERLIZZI	SITUAZ. ATTUALE		1	1		1		2	2	0	2	33	42
	FABBISOGNO	0	1	1	0	1	0	3	2	0	3	31	42
	SCOPERTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	FABBISOGNO	0	2	1	2	6	8	16	8	1	48	172	264
	SCOPERTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-21	-20

Situazione al 15/01/2025

In data 20 giugno 2025 l'assemblea degli azionisti approvava approvare lo schema di avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di operatori per attività di spazzamento e/o raccolta rifiuti

Codifica bilancio CEE	Spese di funzionamento	Saldo 31/12/2022	Saldo 31/12/2023	Saldo 31/12/2024
B-6	Per materiali di consumo e merci	2.131.947	2.276.480	2.247.338
B-7	Perservizi	4.129.259	4.310.393	4.335.174
B-8	Per godimento di beni di terzi	2.123.625	2.248.151	2.429.204
B-9	Per il personale:	10.348.366	10.837.595	11.392.353
b-9-a)	a) Salari e stipendi	5.888.448	7.470.875	8.030.349
b-9-b)	b) Oneri sociali	1.472.797	2.143.590	2.389.474
b-9-c)	c) Trattamento fine rapporto	357.499	493.192	505.855
b-9-e)	e) Altri costi	2.629.622	729.938	466.675
B-14	Oneri diversi di gestione	127.394	216.527	366.968
	Totale	18.860.591	19.889.146	20.771.037

L'incidenza delle spese di funzionamento sul Valore della Produzione si attesta su un valore che passa dal 91,37% nel 2021, al 95,58% nel 2022, al 93,17% nel 2023, al 95,07% nel 2024 denotando un andamento in crescita.

La compagine sociale di Servizi Ambientali per il Nord Barese Spa (S.A.N.B. S.p.A.) è composta da una pluralità di Comuni soci (Bitonto, Corato; Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e opera secondo il

modello dell'*in house providing* con la previsione, a livello statutario, di una specifica disciplina dell'esercizio del **controllo analogo congiunto** da parte dei soci: pertanto, i definitivi indirizzi per Servizi Ambientali per il Nord Barese Spa (S.A.N.B. S.p.A.) saranno quelli che scaturiranno dal confronto e armonizzazione dei presenti indirizzi con i soci in seno all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste nel comma quarto dell'art. 16 dello Statuto, nelle more dell'attuazione dei quali potrà comunque essere fatto riferimento e considerarsi vigente quanto stabilito nel presente atto di indirizzo.

I comuni azionisti assumeranno l'iniziativa di confermare in sede di Assemblea dei soci, **per il 2026, le presenti direttive condivise per il contenimento dei costi ex art. 19 d.lgs. n. 175/2016**, che di seguito si riportano.

Con riferimento specifico agli **"obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese per il personale" della SANB S.p.A., "anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale"**, di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, avuto riguardo alle indicazioni esegetiche giurisprudenziali per cui l'onere del contenimento delle spese va inteso ed applicato nei limiti di compatibilità con lo specifico settore di operatività della società partecipata e, dunque, tenendo conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e livelli minimi di adeguatezza degli stessi², **le indicazioni da fornire all'assemblea per l'organo amministrativo sono le seguenti:**

a) Attribuzione di **assegni ad personam o superminimi** comunque denominati, previsti dal ccnl applicato, soltanto

1. a fronte di incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle rientranti nel profilo e nelle mansioni di normale assegnazione, purché funzionali alla continuità del servizio o alla realizzazione di miglioramenti di produttività/qualità o riduzione di costi per la società;
2. in via temporanea e correlata all'effettivo svolgimento delle attività aggiuntive;
3. con periodiche verifiche dell'effettiva realizzazione dei risultati attesi.

² L'art. 19, co. 5 attribuisce alle amministrazioni socie di società a partecipazione pubblica, il potere e dovere di fissare con propri provvedimenti direttive per quanto riguarda assunzioni e oneri contrattuali del personale.

Il d.lgs n. 100 del 2017 ha modificato il testo con un'integrazione destinata a produrre notevoli effetti sulla futura gestione del personale delle società in controllo pubblico e quindi sugli obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore persegue da diversi anni. Il decreto correttivo infatti ha aggiunto che la fissazione dei suddetti obiettivi debba avvenire anche ***"tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"***.

Questo inciso costituisce una importante puntualizzazione che consente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività. In particolare, la novella consente una ***certa flessibilità rispetto alla necessità di contemperare il contenimento delle spese con la necessità di assicurare i livelli minimi del servizio atteso dalla società partecipata.***

Tale svolta era stata in via esegetica già anticipata da una pronuncia della Corte dei Conti – Sez. reg. controllo Toscana, nella deliberazione n. 1/2015.

Si evince chiaramente che, seppure l'amministratore controllante deve impartire direttive per il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, non può non tenere conto dell'ambito in cui il soggetto opera e dunque considerare le esigenze assunzionali e di dotazioni del personale per assicurare i livelli di dotazione minima del servizio. In tal modo viene riconosciuta una certa discrezionalità che può contribuire a regolare più appropriatamente situazioni meritevoli di un trattamento differenziato (cfr. F. Curcuruto: *"Osservazioni sui rapporti di lavoro nelle società pubbliche"*, in *"LavoroDirittiEuropa"*, n. 1/2018).

Nello stesso senso, in *"Manuale delle società a partecipazione pubblica"* di R. Garofoli, A. Zuppini e Altri (Neldiritto Editore, 2018, pag. 636), per i quali l'indicazione degli obiettivi ***"non può che essere ispirata - in conformità con le esigenze di razionalizzazione e di economicità nella gestione di risorse pubbliche che sottendono proprio tale quadro normativo - ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative esigenze, sia in termini di effettiva economicità, sia di efficienza e buon andamento dell'attività di amministrazione di che trattasi"***.

b) Retribuzione variabile dei dirigenti:

1. attribuzione unicamente di retribuzioni non eccedenti quanto stabilito dal CCNL applicato (Federmanager dirigenti industria) strettamente correlati a specifici obiettivi di risultato annuali o pluriennali verificabili.

c) Divieto di attribuzioni di livelli superiori se non:

- in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- in adesione motivata a proposte di conciliazione della commissione dell'Ispettorato/direzione territoriale del lavoro;
- previo svolgimento di procedure di progressione interna su posti vacanti riservate³ ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato non in prova, secondo criteri trasparenti ed imparziali di competenza, esperienza ed affidabilità preventivamente resi noti e, comunque, previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria rispetto alle previsioni annuali e pluriennali di bilancio.

d) Divieto di adottare sistemi di **produttività collettiva** che non siano giustificati da reali e verificabili positivi apporti individuali in termini di produttività e qualità del servizio, evitando perciò attribuzioni a pioggia e comunque nei limiti di quanto consentito dal contratto collettivo e con ancoraggio a dati positivi di bilancio della società.

e) **Assunzioni** limitate a quelle autorizzate dall'assemblea nei limiti dei fabbisogni stabili di personale, a mezzo scorrimento della graduatoria degli operatori e con riduzione progressiva del ricorso all'istituto della somministrazione di personale, da limitare - quest'ultimo - ai servizi aggiuntivi o straordinari non rientranti stabilmente nei PEF e comunque dando precedenza, anche per queste esigenze, a forme di reclutamento flessibili dalla graduatoria disponibile. Il tutto previa verifica delle condizioni di compatibilità economico-finanziaria.

f) **Turn over del personale cessato.** Procedere alla sostituzione soltanto previa verifica della non utilizzabilità del personale già in forza anche a mezzo forme flessibili di impiego delle risorse umane in maniera flessibile.

g) **Copertura di posti vacanti da fabbisogno** diversi da quelli della graduatoria disponibile. Verifica preventiva di possibili percorsi di progressione interna nei limiti di quanto sub punto **c)**. All'esito di detta verifica, indizione di procedure di selezione pubblica se compatibili con le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio. All'esito di detta verifica, indizione di procedure di selezione pubblica se compatibili con

³ Sebbene le disposizioni inderogabili di legge (art. 19 d.lgs. n.175/2016) abbiano imposto alle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del pubblico concorso – e quindi hanno subordinato la valida instaurazione del rapporto di lavoro al previo esperimento di procedure di evidenza pubblica – la natura privatistica del rapporto tra le società partecipate e i propri dipendenti non è mutata. Dunque, in assenza di una espressa previsione normativa che deroghi alla disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ., e non essendo evidentemente estendibili alle società partecipate le previsioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 né i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di concorsi pubblici interni, la disciplina del reclutamento non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera, atteso che l'equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse non si presta ad essere applicata alle società controllate, con ciò escludendosi che le progressioni fra aree nell'ambito delle società partecipate realizzino una novazione del rapporto di lavoro già in essere. (cfr. *Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35422*; *Cassazione civile, sez. Lav., 01.12.2022, n. 35421*).

Le società a controllo pubblico possono dunque dar corso alle predette progressioni attraverso meccanismi selettivi interni che tuttavia non soggiacciono alla c.d. "riserva concorsuale".

le condizioni di copertura economico-finanziaria. Soltanto in via eccezionale e transitoria ricorso all'istituto della somministrazione di personale per la copertura di esigenze indifferibili ed urgenti per la continuità del servizio.

Paragr. 3) DIRETTIVE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE.

Giusta quanto previsto nei Documenti e strumenti di programmazione strategica e finanziaria, di seguito vengono confermate le **direttive in materia di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale**, che tengono conto delle previsioni normative predette.

Le presenti direttive **hanno durata a decorrere dal 01/01/2026 al 31/12/2027** e, comunque, fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o della Regione Puglia e le Società controllate destinatarie sono tenute a recepirne le disposizioni con appositi provvedimenti adottati dai propri Organi.

3.1) OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO. IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE

La rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal **Conto Economico** di cui allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile; in tale ambito sono da ritenersi riferibili al termine **spese di funzionamento** adottato dal TUSP gli oneri di cui ai punti 6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema.

B6 "Costi di acquisto delle materie prime"

B7 "Costi per servizi "

B8 "Costi per godimento beni di terzi"

B9 "Costi del personale"

B14 "Oneri diversi di gestione"

All'interno di detta categoria sono **spese del personale** quelle di cui al punto 9 dello schema di bilancio citato.

Tanto premesso, si dispone che le società controllate di cui al paragrafo 1), siano tenute all'obbligo di **razionalizzare il complesso delle spese di funzionamento**, ivi comprese le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, **a decorrere dall'esercizio 2024 [2026]**, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propri provvedimenti che ne garantiscano la concreta attuazione,

Le società controllate dovranno garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, le spese di funzionamento come sopra definite siano contenute entro la crescita massima, per ciascun esercizio rispetto alla media del triennio precedente, dell'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale.

La **S.A.N.B. S.p.A.** dovrà operare, al fine di garantire che, in costanza di servizi affidati/svolti, i costi di funzionamento, come sopra definiti, siano contenuti entro il limite di crescita massima, per ciascun esercizio rispetto al precedente, come previsto dalle norme di settore.

Nel caso di spese funzionamento totalmente a carico di fondi comunitari, la società interessata ne darà puntuale evidenza nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, escludendo i relativi importi dalla determinazione delle spese consuntivate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato.

Le spese di funzionamento relative ad attività affidate *in house* in conformità al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, successivamente sostituito, con decorrenza 1° luglio 2023, dal D. Lgs. 31.03.2023, sono assoggettate ad una preventiva verifica di congruità economica da parte della stazione appaltante.

La recente **deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto**, nell'esprimersi su un quesito posto dalla Regione circa la possibilità di effettuare un affidamento *in house* ad una società indiretta, controllata per mezzo di società finanziaria regionale, formula un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici abrogato a partire dal 1° luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023), riguardanti il rispetto di requisiti e condizioni legittimanti l'affidamento *in house providing*.

Gli adempimenti in questione riguardano quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (rubricato "Regime speciale degli affidamenti *in house*"), ovvero:

- Obbligo di iscrizione del rapporto *in house providing* nell'elenco istituito presso ANAC (comma 1 art. 192);
- Onere motivazionale rafforzato in caso di affidamento *in house providing* rispetto al ricorso al mercato (comma 2 art. 192);

Il dettato normativo di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 non trova una piena corrispondenza con le previsioni contenute nel D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti); rispetto a tale mancato raccordo, occorre tuttavia evidenziare come il c. 5 dell'art. 226 del D. Lgs. 36/2023 disponga quanto segue

"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Proprio in attuazione del suddetto principio contenuto nel nuovo codice dei contratti pubblici, la richiamata deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti Veneto formula un interessante collegamento tra le disposizioni dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 (vigenti fino al 30 giugno 2023) ed i principi desumibili dal nuovo codice di cui al D. Lgs. 36/2023, evidenziando come i suddetti adempimenti, pur non ripresi letteralmente, trovino comunque una corrispondenza applicativa nelle nuove disposizioni, che hanno acquisito piena efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Il primo riferimento normativo su cui la Corte dei conti Veneto formula le proprie indicazioni riguarda quanto previsto dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta:

"2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

La previsione normativa sopra richiamata richiede, agli enti affidanti, di condurre un'istruttoria approfondita che dimostri la congruità della soluzione in house, giustificando il mancato ricorso al mercato ed evidenziando i benefici per la collettività amministrata. L'istruttoria in oggetto deve essere riportata e/o richiamata nella delibera di Consiglio dell'ente con cui si approva l'affidamento diretto (o il rinnovo dell'affidamento diretto) del servizio di interesse generale ad una società in house partecipata dallo stesso ente.

Il riferimento normativo del suddetto adempimento, come evidenziato in premessa, è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° luglio 2023, in concomitanza con l'acquisizione della piena efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023); il nuovo Codice, tuttavia, pur ribadendo l'esigenza di evidenziare i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house, non menziona specificamente la necessità di motivare il mancato ricorso al mercato.

Rispetto al dubbio su come impostare le nuove istruttorie per l'affidamento in house dei servizi pubblici di interesse locale, è utile riscontrare quanto osservato dalla **Corte dei conti per il Veneto nella richiamata deliberazione n. 145/2023 PAR**:

"Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea" (comma 1) e che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2)".

Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 [...], il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolo normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2016, ndr), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court.

Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità(...)"

Nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalle società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare in termini percentuali l'incremento del tasso di inflazione programmato indicato dal MEF nei documenti di programmazione economica e finanziaria annuale, a condizione di mantenere possibilmente inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, evitando, tuttavia, sempre per quanto possibile, **di aumentare l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione** nell'esercizio sociale considerato, rispetto all'analoga incidenza media risultante dai

bilanci del triennio precedente, dandone puntuale evidenza ed esplicazione, nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

In particolare, per quanto concerne la **S.A.N.B. S.p.A.**, la possibilità di deroga ai limiti sopra stabiliti in materia di spese di funzionamento, deve essere riconosciuta in stretta pertinenza agli interventi necessitati e connessi all'attuazione del Piano Industriale, come aggiornato nel 2018 e revisionato con l'Addendum del 2019, ed in conformità alla Relazione di aggiornamento predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 20 – D.L. 179/2012, relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, approvata con Deliberazione del Commissario ad Acta dell'ARO BA/1 n. 2/2020, ed all'allegato Piano Finanziario asseverato (di cui alla successiva Deliberazione del Commissario ad Acta dell'ARO BA/1 n. 1 del 18.03.2021), a condizione che tali deroghe siano adeguatamente motivate, nella loro necessità e pertinenza agli interventi ricordati, nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/16 e che siano comunque rientranti nell'ambito del generale principio del perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.

Le società in oggetto, nell'ambito del complesso delle spese di funzionamento, devono attenersi ai **principi generali di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale**, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, garantendo (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese di funzionamento;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale e di secondo livello;
- d) contenimento dell'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili.

Le società controllate sono tenute a garantire il concreto perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento del complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale, tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

Le società in oggetto, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali e inviano alle **Unità di Progetto intersettoriale** istituite ai sensi dei Regolamenti del sistema dei controlli interni, entro 15 giorni dall'adozione, i suddetti provvedimenti nonché i contratti collettivi decentrati ed i protocolli d'intesa stipulati con le Organizzazioni sindacali che li recepiscono.

3.2) Definizione di spesa di personale

L'accezione "**spesa di personale**" è tendenzialmente univoca ed è da intendere in modo sostanziale prescindendo dall'allocazione in bilancio delle voci considerate.

Le componenti di costo da considerare ai fini del calcolo della spesa di personale sono:

- retribuzioni lorde -trattamento fisso ed accessorio- corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- IRAP;
- buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altri Enti per il personale in posizione di comando;

Sono invece escluse dalle spese di personale le seguenti voci:

- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo;
- le spese sostenute dalla società per il proprio personale comandato presso altre società e per le quali è previsto il rimborso da parte delle società utilizzatrici;
- le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio della società;

Paragr.4) - DIRETTIVE RELATIVE ALLE ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Fermo restando l'obbligo, per le società controllate, **di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e contenimento del complesso delle spese di funzionamento**, come definito nel paragrafo 2, si dispone quanto di seguito.

4.1) Presupposti e limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, pubblicità

4.1.1. Conformemente a quanto prescritto per il Comune dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, **le società a partecipazione pubblica totale o di controllo possono conferire incarichi** individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto alla società conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della società conferente;
- b) la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (carenza "qualitativa" di figure professionali e non semplicemente "quantitativa");
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

4.1.2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4.1.3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati **è causa di responsabilità per il dirigente/amministratore che ha stipulato i contratti.**

4.1.4. Le società di cui al comma 4.1.1 disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.** Non è consentito l'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione. Tale divieto sussiste indipendentemente dall'importo della spesa necessaria a retribuire gli incarichi medesimi.

Ai sensi **dell'art. 15 – bis del D.Lgs. n. 33/2013**, nonché di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 *“Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*, le società a controllo pubblico, pubblicano, nell'apposita sezione del sito internet denominata *“Società Trasparente”*, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura comparativa resa pubblica, seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. a) – d), relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

4.2) Spesa per missioni

-La spesa per missioni deve essere contenuta, possibilmente, entro i limiti di **quella sostenuta nell'esercizio 2023. Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio**

4.3) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei Comuni devono contenere le **spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, entro i limiti della spesa sostenuta nell'anno 2023 [2025]** per le medesime finalità. Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio:

4.4) Divieto di sponsorizzazioni

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei Comuni **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;**

4.5) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi:

Le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010, **effettuano politiche di contenimento relative alla spesa** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

4.6) Spese di formazione

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo **la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione non deve essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2023 [2025].** Il superamento di detti limiti dovrà essere adeguatamente giustificato in sede di relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio

4.7) Divieto di attribuzione di incarichi e cariche a soggetti già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, conformemente a quanto stabilito per il

Comune dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 (Comma modificato dalla [legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135](#) e dall'[art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 2 del medesimo D.L. n. 90/2014](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124](#), dall'[art. 10, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 giugno 2022, n. 79](#), dall'[art. 2, comma 1, D.L. 10 maggio 2023, n. 51](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 luglio 2023, n. 87](#), e dall'[art. 1, comma 10-septies, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2025, n. 15](#)), è fatto divieto di attribuire a soggetti già lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza: incarichi di studio e consulenza; incarichi dirigenziali o direttivi; cariche in organi di governo delle società medesime.

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui al periodo precedente sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna società. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente della società interessata.

Si riporta l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni con legge n. 135/2012 e s.m.i.:

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#), e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#), il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.

L'art. 12-bis "Disposizioni in materia di conferimento di incarichi" del D.L. 15.05.2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), inserito dalla legge di conversione 12.07.2024, n. 101 (entrata in vigore il 14.07.2024), al comma 2, così recita:

"2. L'[articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale

4.8) Divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio della società

Per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, conformemente a quanto stabilito per il Comune dall'art. 3, comma 59, della Legge 244/2007, è fatto divieto di stipulare polizze assicurative a carico del bilancio delle società medesime destinate alla copertura dei danni che amministratori e

dipendenti della società potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità nei confronti della società medesima. Si riporta il suddetto art.3, comma 59, della legge n. 244/2007:

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

Nota: la giurisprudenza contabile in materia è costante nel ritenere illegittime le coperture assicurative non solo per gli amministratori ma anche per i dipendenti qualora il relativo premio assicurativo sia posto a carico del bilancio dell'ente pubblico.

4.9) Costi organi societari

Come previsto dalle disposizioni vigenti in materia (**art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m. e i.e art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni), l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico; l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di **amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.**

In ordine ai compensi spettanti, fino all'emanazione di apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al citato art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e fermo restando il limite massimo di euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, ove applicabile; ove non applicabile, si tiene comunque conto dei compensi mediamente applicati per società a controllo pubblico della stessa natura riproporzionati all'eventuale carattere pluricomunale della società.

In base a quanto indicato dal MEF – Dipartimento del Tesoro – Divisione VIII STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE con **Orientamento del 10.06.2019 (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)**, avente ad oggetto *“Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito “TUSP”)”,* ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- **i compensi**, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali emolumenti variabili**, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla *performance* aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- **gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo**, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero invita le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

Nel rispetto del suddetto limite massimo, le società rimoduleranno i compensi degli organi societari in relazione all'emanando Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze collocandosi in una delle cinque fasce definite rispetto agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi indicati nel Decreto stesso.

5) VIGILANZA E CONTROLLO

Le società controllate dovranno dare motivata e documentata evidenza nell'ambito della relazione sulla gestione allegata bilancio di esercizio e/o nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, D.lgs 175/2016:

- delle politiche assunzionali adottate e della relativa coerenza con gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio;

Il rispetto dei presenti indirizzi dovrà essere asseverato dall'organo di controllo della società (Collegio Sindacale) nell'ambito della documentazione allegata al bilancio.

La mancata ed immotivata coerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all'articolo 2383 C.C. 3 comma.

6.) DISPOSIZIONI FINALI

Le seguenti linee di indirizzo dovranno essere recepite dalle società controllate dai comuni azionisti con propri provvedimenti, trasferite alla struttura dirigenziale aziendale ed oggetto, per quanto di competenza e laddove necessario, di contrattazione collettiva di secondo livello.

In ogni caso le società controllate dal Comune devono dotarsi di un modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione tramite accorpamento ed integrazione di strutture organizzative e processi omogenei in grado di meglio rispondere alle esigenze dell'utenza in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Le società controllate, qualora si trovino in condizione di strutturale squilibrio economico, procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale, finalizzata alla correlata riduzione della contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica) e dei relativi costi.

Le presenti linee di indirizzo sono qualificate come indirizzi di rilevante interesse per l'azionista, la cui inosservanza costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.